

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, SPIGAROLI e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1965

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori

ONOREVOLI SENATORI. — È in discussione in questi giorni presso la 6^a Commissione del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 645, di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri, concernente l'immissione nei ruoli della Scuola media di determinate categorie di insegnanti abilitati.

È stato osservato che detto disegno di legge riguarda soltanto una parte degli insegnanti che prestano servizio nelle Scuole secondarie statali, dato che il medesimo tende unicamente a normalizzare la situazione per le cattedre di materie letterarie, matematica ed osservazioni scientifiche e lingua straniera nella Scuola media.

I limiti che i proponenti hanno ritenuto di porre al disegno di legge n. 645 sono dovuti al fatto che il numero delle cattedre disponibili per i suddetti insegnamenti è superiore a quello degli insegnanti abilitati; inoltre le cattedre suddette sono praticamente diffuse ovunque, sia perchè relative ad un tipo di Scuola che ha ormai raggiunto anche i piccoli Comuni, sia per il fatto che il loro passaggio in organico è pressochè automatico data l'obbligatorietà di questo primo ciclo di istruzione secondaria.

In base a tale situazione è stato possibile, nel disegno di legge n. 645, prevedere che i lavori applicativi della legge vengano praticamente effettuati presso i singoli Provveditorati, in modo che la legge stessa possa essere resa operante anche pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, a differenza di quanto è avvenuto per l'immissione in ruolo effettuata in base alla legge 28 luglio 1961, numero 831.

La situazione è invece ben diversa per le rimanenti materie di insegnamento della Scuola media e per le cattedre degli Istituti secondari superiori, sia per il gran numero di aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento compilate in base alla citata legge n. 831, sia per lo scarso numero di cattedre reperibili, la qualcosa basterebbe da sola a sconsigliare un sistema di nomina predisposto su basi provinciali.

D'altro lato non si può ignorare che, anche per gli Istituti secondari superiori, alcune graduatorie compilate in base alla legge 831, già sono state esaurite; per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione artistica nella Scuola media, il numero delle cattedre reperibili è tale da consentire la nomina di

tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della legge 831 ed un discreto numero di nuovi aspiranti. Per tale motivo si ritiene opportuno proporre agli onorevoli colleghi un nuovo disegno di legge, che andrebbe tenuto distinto dal 645 sia per i motivi esposti sopra, sia per non ritardare l'iter del primo provvedimento che, in caso di sollecita approvazione, potrebbe operare dal 1° ottobre prossimo.

Nulla vieta naturalmente — anzi è consigliabile per ragioni di equità — che il presente disegno di legge possa essere preso in esame e rapidamente approvato subito dopo l'approvazione del provvedimento n. 645.

Il disegno di legge che viene sottoposto ora all'esame degli onorevoli colleghi riguarda tutti gli insegnanti delle scuole statali o parificate, di ruolo e non di ruolo, che aspirino ad occupare una cattedra nella Scuola media o negli Istituti secondari superiori, purchè siano in possesso del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento richiesto.

Non si è ritenuto di escludere gli insegnamenti dei quali si occupa il disegno di legge n. 645, dato che nell'intervallo tra l'applicazione dei due disegni di legge nuovi aspiranti potrebbero conseguire il titolo di abilitazione per l'insegnamento delle materie letterarie, della matematica e osservazioni scientifiche e della lingua straniera nella Scuola media, materie di insegnamento per le quali è più sensibile l'attuale carenza di personale insegnante.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede che vengano compilate due distinte graduatorie; nella prima, che avrà la precedenza assoluta nelle nomine, sono compresi coloro i quali hanno conseguito il titolo in un concorso-esame di Stato relativo all'insegnamento richiesto; nella seconda graduatoria sono compresi tutti gli abilitati, gran parte dei quali è in possesso di abilitazione decentrata che, come è noto, non è relativa ad una particolare classe di concorso ed ha pertanto un carattere di maggiore genericità.

L'articolo 3 stabilisce che la collocazione in graduatoria avvenga sulla base della votazione di esame e dei titoli che vengono valutati nei concorsi a cattedre in base alla legge 2 agosto 1962, n. 1132.

L'articolo 4 prende in considerazione la particolare situazione in atto nella Scuola secondaria superiore, caratterizzata dalle numerose riforme in atto e in programma. Siccome dette riforme potranno provocare modifiche nelle cattedre oggi esistenti, si dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione di definire con proprio decreto la corrispondenza, ai fini dell'immissione in ruolo, tra le graduatorie che saranno compilate in applicazione della presente legge e le nuove eventuali cattedre.

L'articolo 5 è relativo al reperimento delle cattedre che dovranno essere assegnate, in ragione del 50 per cento della disponibilità annua, ai vincitori del concorso per soli titoli di cui è detto all'articolo 2, a mano a mano che verranno esaurite le graduatorie ad esaurimento compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Come già è avvenuto con la citata legge n. 831, le cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo che passino ad altro ruolo ai sensi della presente legge, verranno aggiunte a quelle reperite per l'applicazione della legge stessa.

L'articolo 6 prevede un termine per la validità delle graduatorie. Non possiamo ignorare infatti che da più parti è stata sollecitata l'attuazione di nuove tecniche per la formazione e reclutamento degli insegnanti; dette sollecitazioni sono state autorevolmente accolte sia dalla Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, sia dal Ministro della pubblica istruzione, nella relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia presentata al Senato della Repubblica il 2 ottobre 1964.

L'esperienza della 831, inoltre, ha dimostrato che per numerose classi di concorso le graduatorie ad esaurimento, anche se costituite dai soli idonei, abilitati con almeno 7/10 ed ex combattenti abilitati, sono risultate composte di un altissimo numero di vincitori per cui si è reso necessario un aumento della percentuale ad essi riservata (aumento proposto in sede di discussione del disegno di legge n. 645) e si prevede che l'applicazione del presente disegno di legge

debba essere subordinata all'espletamento delle medesime graduatorie compilate in base alla legge 831.

Il presente disegno di legge prevede che possano essere immessi in ruolo anche i semplici abilitati, compresi quelli in possesso della abilitazione decentrata che è valida sia per la Scuola media sia per le Scuole e gli Istituti di istruzione secondaria superiore; la norma si giustifica in quanto, per taluni insegnamenti, la disponibilità di cattedre è tale da consentire anche l'immissione in ruolo di coloro che hanno conseguito l'abilitazione con il punteggio minimo.

Per altri insegnamenti invece sono prevedibili graduatorie molto affollate, mentre le possibilità di assorbimento negli Istituti secondari superiori sono necessariamente limitate.

Si è ritenuto pertanto necessario conservare al presente disegno di legge il carattere fondamentale del concorso e cioè la limitazione del numero dei posti conferibili.

L'apparente sperequazione che si verrà a determinare tra coloro che potranno avere la cattedra con il punteggio minimo di abilitazione e coloro che invece non potranno averla, anche con abilitazione superiore, deriva dalla natura stessa del concorso, che è legato al numero dei posti conferibili.

Anche nei concorsi normali si verificano necessariamente squilibri del genere e, d'al-

tro lato, il porre un limite alla validità della legge potrà costituire anche un utile avvertimento per gli interessati ed evitare che i concorsi normali che verranno banditi nei prossimi anni possano andare deserti qualora tutti gli abilitati fossero inclusi in graduatorie ad esaurimento con la certezza di conseguire la cattedra ma senza alcuna determinazione del periodo in cui questa certezza definita per legge possa praticamente realizzarsi.

Una limitazione del tempo della validità del nuovo provvedimento tende anche ad evitare le sperequazioni che verrebbero a determinarsi tra coloro che hanno conseguito attualmente l'abilitazione e possono ottenere l'immissione in graduatoria anche con il minimo punteggio e coloro i quali la conseguiranno nei prossimi anni e non potranno avere uguali benefici, anche se forniti di abilitazione altissima.

L'ultimo comma dell'articolo 6 abolisce infine i limiti di età come già è avvenuto per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabili decretata con legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

L'articolo 7 prevede l'estensione dei benefici della presente legge agli insegnanti tecnico-pratici che siano risultati idonei in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori o che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, possono, a domanda, ottenere il passaggio ad altra cattedra di insegnamento oppure l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso di titolo di abilitazione.

Art. 2.

A tal fine gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 sono collocati, per ciascuna classe di concorso, in due distinte graduatorie, la prima delle quali comprende coloro che hanno conseguito una votazione di almeno sei decimi in un concorso-esame di Stato relativo alla cattedra richiesta, e la seconda coloro che hanno conseguito comunque una abilitazione valida per l'insegnamento al quale aspirano.

Art. 3.

Le assunzioni in ruolo sono disposte con precedenza per coloro che risultino compresi nella prima graduatoria di cui al precedente articolo 2.

In ciascuna graduatoria gli aspiranti vengono graduati in base alla miglior votazione d'esame conseguita, rapportata in settantacinquesimi, alla quale vengono aggiunti i titoli di studio, di cultura, didattici e supplementari, valutati con i criteri previsti nella Tabella di cui alla legge 2 agosto 1952, numero 1132.

Art. 4.

Le graduatorie compilate in base alla presente legge sono valide per tutte le scuole e istituti statali di istruzione secondaria.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, tra le graduatorie di cui al precedente comma e le nuove cattedre.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1964, il numero delle cattedre reperibili per l'applicazione della presente legge e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei prescritti requisiti.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo ai sensi del precedente articolo 1, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate in base agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono

iscritti, nel limite del cinquanta per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Le graduatorie compilate ai sensi della presente legge rimarranno in vigore fino a che non siano stati attuati tutti gli adempimenti previsti dal piano di sviluppo pluriennale della Scuola di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

Agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo, che siano in possesso di idoneità conseguita in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, si applicano le disposizioni della presente legge.